

Informativa per la clientela di studio

N. 118 del 25.07.2012

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Le novità della cartella di pagamento

*Dal **1° agosto 2012** le nuove cartelle di pagamento emesse dall'Agente della Riscossione presenteranno delle novità a seguito della revisione della cartella stessa. Le modifiche della cartella di pagamento sono scaturite dall'esigenza di assicurare chiarezza dei dati ivi contenuti e una migliore fruibilità delle informazioni in essa fornite. In particolare, con riguardo alla rielaborazione del frontespizio, è stata inserita, nella parte sottostante i dati del destinatario, una frase volta a precisare la posizione degli Enti creditori, a cui le somme richieste sono dovute, e quella dell'Agente della riscossione, incaricato dai suddetti Enti per il recupero delle stesse.*

In evidenza l'ente impositore

Dal 1° agosto la cartella esattoriale cambia parzialmente aspetto e, in particolare, verrà evidenziato sul frontespizio **l'ente che richiede le somme al contribuente**, il cosiddetto ente impositore, che si è rivolto a Equitalia per la riscossione delle stesse. Tra le novità che riguardano la cartella di pagamento vi è anche il cambiamento degli interessi di mora (***dal 1° ottobre scendono al 4,5504% su base annua***) per chi paga in ritardo le somme iscritte a ruolo.

Il nuovo documento, che sostituisce il precedente, sarà obbligatorio per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione **dopo martedì 31 luglio 2012**. Le ulteriori modifiche di restyling alla cartella sono motivate dalla necessità di assicurare chiarezza dei dati contenuti e di una migliore fruibilità delle informazioni fornite.

Le principali novità

Le principali novità consistono nella **rielaborazione del frontespizio** mediante l'inserimento di una frase volta a **precisare la posizione degli enti creditori**, a cui le somme richieste sono dovute, e quella dell'agente della riscossione, incaricato dai suddetti enti per il recupero delle stesse.

E' evidente che si tratta di un **maggiore e immediato** risalto su chi è l'ente che pretende le somme, anche per evitare che il contribuente manifesti le proprie lamentele nei confronti di Equitalia quando invece la pretesa è di un altro ente.



CARTELLA DI PAGAMENTO N. 000 0000 00000000 00 000	
Emessa da denominazione Agente Agente della riscossione - prov. di denominazione Provincia Indirizzo Cap Comune	
su incarico di: denominazione Ente Creditore 1 denominazione Ente Creditore n	 00000000000000000000000000000000
DESTINATARIO	
Cognome Nome/Denominazione	
Indirizzo	
CAP Denominazione Comune Sigla Pr	
Cod. Fisc. 00000000000000000000	
Indicazione eventuale qualità di coobbligato	

Nel nuovo frontespizio viene così inserita l'intestazione degli enti creditori (Agenzia delle Entrate, Inps, Comune, Provincia, ecc), **mentre nella precedente versione vi era il logo di Equitalia**.

La frase apposta sul nuovo modello, cui fa cenno il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (3 luglio 2012) evidenzia proprio la necessità di **non ricondurre** le somme richieste alla responsabilità dell'agente della riscossione, bensì dell'ente creditore:

- "A seguito delle verifiche effettuate dall'ente/i sopra indicato/i, è risultato a Suo carico un debito a vario titolo e pertanto siamo stati incaricati della riscossione. Per tale motivo eventuali chiarimenti relativi alle somme addebitate in cartella devono essere rivolti direttamente a tale/i ente/i poiché l'agente della riscossione fornisce solo le informazioni relative alla situazione dei pagamenti".

A seguito delle verifiche effettuate dall'ente/i sopra indicato/i, è risultato a Suo carico un debito a vario titolo e pertanto siamo stati incaricati della riscossione. Per tale motivo eventuali chiarimenti relativi alle somme addebitate in cartella devono essere rivolti direttamente a tale/i ente/i poiché l'Agente della riscossione fornisce solo le informazioni relative alla situazione dei pagamenti.

ENTE CREDITORE	SOMME DOVUTE
Denominazione Ente Creditore 1	0,00
Denominazione Ente Creditore n	0,00
	diritti di notifica 0,00
Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica*	euro 0,00

*Comprensivo dei compensi per il servizio di riscossione (per dettaglio e scadenze vedere pagine seguenti)

Finora in luogo di tale frase vi erano alcune avvertenze tecniche, che ora sono spostate nella successiva pagina della cartella, e l'espressa menzione che l'agente della riscossione poteva fornire informazioni relative alla situazione dei pagamenti, mentre per i chiarimenti relativi alle somme addebitate in cartella era necessario rivolgersi all'ente che aveva emesso il ruolo.

Parte relativa alla informazioni Utili

Nella parte relativa alle “**Informazioni utili**”, è stata inserita la precisazione che gli interessi di mora dovuti dal contribuente sulle somme iscritte a ruolo qualora non venga effettuato il pagamento entro 60 giorni dalla notifica, non si applicano alle sanzioni e agli interessi per i ruoli consegnati dal 25 luglio 2011.

INFORMAZIONI UTILI

In questa pagina vengono fornite le informazioni relative alle sezioni che compongono la presente cartella di pagamento al fine di semplificarne la lettura.

Le **spese di notifica** rappresentano il compenso per il servizio di notifica della cartella di pagamento svolto dall'Agente della riscossione (normativa di riferimento: articolo 17, comma 7-ter, del decreto legislativo n. 112/1999).

I **compensi per il servizio di riscossione** rappresentano la remunerazione delle attività svolte dall'Agente della riscossione. Il compenso per il servizio è a carico del destinatario della cartella nella percentuale del 4,65% sugli importi dovuti e pagati entro il sessantesimo giorno dalla notifica o entro i termini indicati nel riquadro "Quando pagare", se previsto il pagamento in più rate.

In caso di pagamento in ritardo, il compenso, pari al 9%, è posto interamente a carico del destinatario della cartella.

Il compenso di riscossione è dovuto anche sugli interessi di mora e sulle ulteriori somme aggiuntive (normativa di riferimento: articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1999).

Nelle ipotesi di pagamento entro le scadenze delle cartelle emesse per la riscossione spontanea a mezzo ruolo non sono dovuti i compensi per il servizio di riscossione.

Gli **interessi di mora** sono dovuti dal Contribuente sulle somme iscritte a ruolo (con esclusione delle sanzioni e degli interessi per i ruoli consegnati dal 25 luglio 2011), qualora non effettui il **pagamento entro SESSANTA giorni** dalla data di notifica. Il tasso di interesse applicato viene determinato con apposito atto normativo (normativa di riferimento articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e norme correlate). In caso di ritardato pagamento gli interessi di mora si applicano a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno del pagamento e spettano all'Ente creditore; sugli stessi è dovuto anche il compenso spettante all'Agente della riscossione. Nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, gli interessi di mora relativi alle rate successive alla prima decorrono dalla data di scadenza di ciascuna rata.

All'interno della cartella

Il responsabile del procedimento

Il nome del **responsabile del procedimento** in ambito Equitalia, vale a dire colui che risponde dell'intero documento, è riportato a pagina 2 della cartella.

Si ricorda che nel merito le contestazioni vanno rivolte all'ente impositore, mentre per violazioni attinenti la cartella all'ufficio di Equitalia che ha emesso il documento.

La dilazione

Nella sezione dedicata **alla dilazione dei pagamenti** vengono illustrate le condizioni per richiedere all'agente della riscossione la rateazione delle somme iscritte a ruolo. Vengono anche spiegati i casi di decadenza dalla rateazione. Da segnalare che sulle somme rateizzate si applicano gli interessi.

ISTRUZIONI DI PAGAMENTO

QUANDO PAGARE

L'importo totale della cartella di euro **0,00** dovrà essere così pagato:

RATA 1/UNICA	0,00 + 0,00* =	0,00	entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella
RATA 2		0,00	entro l'ultimo giorno del X° mese successivo a quello di scadenza della prima rata

In caso di **pagamento in ritardo**, oltre il 60° giorno dalla data di notifica nelle ipotesi di prima od unica rata o, nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, oltre la scadenza di ogni rata successiva, gli importi dovuti saranno i seguenti:

RATA 1/UNICA	0,00 + 0,00* =	0,00	cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo
RATA 2		0,00	cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo

Gli interessi di mora vanno calcolati sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni e gli interessi, dalla data di notifica della cartella, nella ipotesi di prima od unica rata, o dalla scadenza di ciascuna rata successiva alla prima, nelle ipotesi di ruolo emesso in più rate. Sugli interessi di mora è dovuto il compenso per il servizio di riscossione.

(*) diritti di notifica

N.B. Se il giorno di scadenza è sabato o festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo

La data di notifica

L'ultima pagina **è molto importante** perché vi è indicata la data di notifica a partire dalla quale decorrono i termini per versare quanto richiesto (60 giorni) ovvero presentare ricorso. Ove vi siano vizi di notifica occorre muovere specifica contestazione non all'ente impositore, **ma all'agente della riscossione**.

notifica			
Oggi 	lo sottoscritto 	ho notificato la presente cartella di pagamento	
in 			
☐ personalmente al destinatario ☐ consegnandola , in assenza del destinatario, in busta sigillata, al signor _____ che si è qualificat _____ Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata.	☐ depositandola in Comune e affiggendo all'albo l'avviso di deposito dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario, e ☐ l'incapacità _____ ☐ il rifiuto _____ ☐ l'assenza di altre persone previste dall'art. 139 del codice di procedura civile. Del deposito e dell'affissione ho informato il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento.	☐ depositandola in Comune e affiggendo all'albo l'avviso di deposito, dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario 	Dai registri anagrafici del Comune risulta _____ _____ p. Il Sindaco ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE dal _____ al _____ data _____ p. Il Sindaco
Firma della persona che ha ricevuto la cartella _____		Firma del notificatore _____	
Num. richiesta:XXXXX			

Il pagamento e il limite dei sessanta giorni

Il pagamento della cartella **deve avvenire entro 60 giorni** dalla sua notifica o in alternativa entro lo stesso termine se la cartella riguarda tributi erariali o locali, occorre presentare ricorso.

Il compenso dovuto all'agente della riscossione costa oggi al contribuente il 4,65% se paga entro 60 giorni, mentre il 9% dal 61esimo giorno.

La cartella di pagamento o l'avviso possono contenere uno o più bollettini di versamento precompilati (Rav), che possono essere utilizzati esclusivamente se il pagamento avviene entro la scadenza indicata nella cartella/avviso. I pagamenti Rav possono essere effettuati presso gli sportelli dell'Agente della riscossione, qualsiasi sportello bancario, gli uffici postali o i tabaccai abilitati.

La riduzione degli interessi

Rimanendo in tema di interessi, bisogna segnalare che sono stati ancora ridotti gli interessi dovuti dai contribuenti che pagano in ritardo le somme chieste con le cartelle di pagamento. La nuova misura infatti si abbassa, con effetto **dal 1° ottobre 2012**, dal 5,0243% al 4,5504%.

Tassi di interesse di mora per le somme pagate in ritardo sulle cartelle di pagamento	
dal 1° ottobre 2011	In vigore dal 1° ottobre 2012
5,0243	4,5504

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....